

Intervento nelle classi 2^a della scuola secondaria di primo grado “Verdellino-Zingonia”

Dal sito:

<http://www.carabinieri.it/cittadino/consigli/tematici/questioni-di-vita/il-bullismo/il-bullismo>

A chi non conosce la gravità dell'argomento potrebbe venir in mente, per associazione di idee, il *musical* americano "Bulli e pupe", e provare un senso di indulgenza e di giustificazione verso certe particolari condotte. Ma il bullismo, quello vero, è un'altra cosa. Si tratta di una delle possibili manifestazioni di aggressività messe in atto dai bambini e dagli adolescenti. *"Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare"* (Sharp e Smith, 1995). Al di là delle singole forme di prepotenza, il bullismo può essere descritto secondo le seguenti caratteristiche generali:

- *l'intenzionalità*: il bullo agisce deliberatamente con l'intenzione di offendere, danneggiare o far del male ad un'altra persona;
- *la durata nel tempo*: sebbene anche un singolo comportamento possa essere considerato una forma di bullismo, di solito si tratta di atti ripetuti nel tempo e con una certa frequenza;
- *la disuguaglianza tra bullo e vittima*: il bullo è quasi sempre più forte della media dei suoi coetanei, al contrario, la vittima è più debole dei suoi pari; il bullo di solito è più grande di età rispetto alla vittima; il bullo quasi sempre è maschio mentre la vittima può essere indifferentemente maschio o femmina. "Ciò significa che esiste una disuguaglianza di forza e di potere, per cui uno dei due sempre prevarica e l'altro sempre subisce, senza riuscire a difendersi" (Il fenomeno del bullismo: conoscerlo e prevenirlo, Telefono Azzurro).
- *la mancanza di sostegno*: la vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di riferire gli episodi di bullismo perché teme rappresaglie e vendette;
- *il danno per l'autostima della vittima* che si mantiene nel tempo e induce il soggetto ad un considerevole disinvestimento dalla scuola e ad un progressivo isolamento. Nei casi più gravi si possono avere anche conseguenze nel medio e lungo termine come l'abbandono scolastico e lo sviluppo di patologie legate alla sfera psichica
- Le manifestazioni di prevaricazione si distinguono in dirette o indirette, quelle dirette possono essere fisiche e verbali.
- **Il bullismo diretto fisico** si manifesta in molti modi, per esempio nel picchiare, prendere a calci e a pugni, spingere e appropriarsi degli oggetti degli altri o rovinarli.
- **Il bullismo diretto verbale** implica azioni come minacciare, insultare, offendere, esprimere pensieri razzisti, estorcere denaro e beni materiali.
- **Il bullismo indiretto** è meno evidente e più difficile da individuare ma altrettanto dannoso per la vittima. Si tratta di episodi che mirano deliberatamente all'esclusione dal gruppo dei coetanei, all'isolamento e alla diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima.

Ma non tutte le forme di aggressività possono essere riconducibili alla categoria del bullismo. Per esempio, ci sono atti particolarmente gravi che devono essere considerati dei veri e propri reati, come attaccare un coetaneo con un coltello o con altri mezzi, procurare ferite fisiche gravi e compiere molestie o abusi sessuali o mettere in atto altre condotte antisociali. Ancora, i giochi turbolenti o le lotte tra coetanei, particolarmente diffusi soprattutto tra i maschi, non possono essere considerati forme di bullismo in quanto implicano una relazione di equivalenza di forza in cui i soggetti coinvolti giocano alternativamente ruoli di prevaricatore/prevaricato.

Non è vero che...

- *i comportamenti da bullo rientrano nella normale crescita di un bambino o di un adolescente.* Le manifestazioni di prevaricazione e prepotenza sono sempre negative perché utilizzano una posizione di presunta forza o potere per danneggiare o comunque far del male ad un'altra persona;
- *il bullo è un ragazzone insicuro, ansioso o con una bassa autostima.* In realtà chi si comporta da bullo ha un'autostima al di sopra della media dei suoi coetanei e, se viene continuamente confermato nei suoi atti di forza e prepotenza, a lungo andare si convincerà che l'unico modo per avere successo nella vita e per riuscire è quello di prevaricare sugli altri e di comportarsi in modo aggressivo;
- *la vittima deve imparare a difendersi da sola.* Prepotenze e vessazioni mettono chi le subisce in una condizione di inferiorità psicologica, di isolamento e di bassa autostima che non può essere fronteggiata in modo solitario. E' necessario un sostegno da parte degli altri: familiari, insegnanti e amici;
- *i comportamenti da bulli riguardano solo zone periferiche delle grandi città o appartenenti a classi disagiate o meno abbienti.* Il fenomeno può interessare tutte le classi socioeconomiche e può manifestarsi sia nei quartieri periferici sia nelle zone residenziali;
- *il bullismo è un problema dell'ambiente scolastico.* Gli atti di bullismo si verificano non solo a scuola ma anche in altri luoghi di aggregazione sociale come i centri sportivi, l'oratorio, etc.;
- *stare alla larga da certa gente è l'unico modo per non avere problemi.* Naturalmente non conviene cercare la compagnia di ragazzi che si comportano in modo particolarmente prepotente ma non bisogna neanche "fare lo struzzo" cioè far finta di non vedere quando un compagno viene preso da mira dai bulli di turno.

Non solo bulli e vittime....

Comunemente quando si pensa al bullismo ci si riferisce soltanto a due tipi di soggetti coinvolti: i bulli e le vittime. In realtà esiste una terza categoria, gli spettatori che, anche se non prendono parte attiva agli atti di prepotenza, assistono e svolgono comunque un ruolo importante nella legittimazione di tali condotte. Consideriamo le singole categorie nel dettaglio.

- **I bulli** mettono in atto le prevaricazioni si distinguono in dominanti e gregari. Il *bullo dominante* è più forte della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere, dominio e autoaffermazione, è impulsivo e ha difficoltà a rispettare le regole. Ha una scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra mai sensi di colpa per gli esiti delle prepotenze. Di solito ha

un rendimento scolastico nella media ma che con il tempo tende a peggiorare e manifesta abilità particolari nello sport e nelle attività di gioco. Frequentemente è abbastanza popolare soprattutto tra i più piccoli che lo considerano un modello di potere e di forza. I *bulli gregari* costituiscono un gruppetto di due o tre persone che assumono il ruolo di sobillatori o seguaci del bullo dominante. Di solito non agiscono ma eseguono gli "ordini" del "capo". Si tratta di soggetti ansiosi, insicuri, con scarso rendimento scolastico e che a volte sono in grado di mettersi nei panni della vittima.

- **Le vittime** rientrano in due categorie: passiva/sottomessa e provocatrice. La *vittima passiva/sottomessa* è un soggetto debole, tendenzialmente isolato e incapace di difendersi. Mostra spesso ansia e insicurezza e ha uno scarso senso di autoefficacia perché ha qualche difficoltà nel rendimento scolastico e di solito è poco abile nelle attività sportive e di gioco e quindi tende ad essere emarginato. Non parla con nessuno delle sofferenze e dei torti subiti e tende ad autocolpevolizzarsi. La *vittima provocatrice* invece contrattacca le azioni aggressive dell'altro anche se in maniera poco efficace. Quindi si tratta di un soggetto che subisce e agisce le prepotenze. Si tratta in genere di un maschio, irrequieto e ipertattivo a volte goffo e immaturo. Assume comportamenti e atteggiamenti che causano tensione nei compagni in generale e a volte anche negli adulti provocando delle reazioni negative a proprio danno.
- **Gli spettatori.** Si tratta di bambini e ragazzi che assistono alle prevaricazioni o ne sono a conoscenza e che con il loro comportamento possono favorire o frenare il dilagare del fenomeno. "Il bullismo è quindi un fenomeno di gruppo che coinvolge la totalità dei soggetti, che possono assumere diversi ruoli: sostenendo il bullo, difendendo la vittima o mantenendosi neutrali".

Parliamone...

Se avete avuto esperienze dirette o indirette di bullismo recatevi alla Stazione Carabinieri più vicina.

Il numero verde antibullismo

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha istituito un **numero verde 800 66 96 96**.

Cosa prevede la proposta di legge?

<http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/09/12/news/bullismo-cosa-prevede-la-proposta-di-legge-in-discussione-alla-camera-1.282594>

Sono **otto gli articoli** che compongono la “nuova” legge antibullismo e cyberbullismo. Li definisce l'**articolo 1**: il bullismo è “l'aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore, ansia o isolamento ed emarginazione”; il “cyberbullismo è un fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Ulteriori manifestazioni di bullismo telematico sono: la realizzazione e la diffusione online, attraverso Internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l'onore e la reputazione della vittima; il furto

d'identità e la sostituzione di persona per via telematica aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione”.

Sempre l'articolo 1 stabilisce “quale gestore del sito Internet ai fini del provvedimento, il prestatore di servizi della società d'informazione”: in pratica, tutti i fornitori di contenuti su Internet, eccetto gli access provider (come Telecom o Vodafone), i cache provider e i motori di ricerca. **L'articolo 2** prevede, in caso di cyberbullismo, la possibilità per chiunque, “anche minore ultraquattordicenne o genitore del minore”, di rivolgere istanza al gestore del sito Internet (o del social media, del servizio di messaggistica istantanea e di ogni rete di comunicazione elettronica) per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela: e cioè l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle comunicazioni che lo riguardano, dei contenuti macchiati di cyberbullismo.

Previo però conservazione dei dati originali. A quel punto il Garante per la protezione dei dati personali verifica l'intervento del gestore, e se questo non adotta le misure necessarie entro 24 ore dalla richiesta, vi provvede direttamente d'ufficio.

L'articolo 3 prefigura l'istituzione di un corposo tavolo tecnico in materia “senza oneri per la finanza pubblica”.

L'articolo 4 tratteggia l'adozione da parte del Miur di linee di “orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale”: con l'insediamento in ogni scuola, tra le altre cose, di un docente-referente ad hoc. E chiama in causa i soliti e già sovraccarichi servizi sociali territoriali.

L'articolo 4-bis “affida al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i genitori (o i tutori) dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo. Sentite le famiglie e valutata la gravità degli episodi, il dirigente convoca i minori coinvolti, il referente scolastico e i rappresentanti di classe per l'adozione delle misure necessarie (di sostegno e disciplinari)”.

L'articolo 5 elenca misure di sostegno all'attività della Polizia postale prevedendo, per combattere il cyberbullismo, “un finanziamento di 220 mila euro all'anno nel triennio 2016-2018 a favore del Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet”.

L'articolo 6 istituisce “l'ammonimento del questore, la cui disciplina è mutuata da quella dello stalking e risulta finalizzata sia a evitare il ricorso alla sanzione penale che a rendere il minore consapevole del disvalore del proprio atto”: per gli atti di bullismo non procedibili d'ufficio e per cui non è stata proposta o presentata querela. Ancora di stalking parla l'articolo 6-bis. Per coloro che lo perpetreranno per via informatica o telematica, la sanzione sarà la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena contemplata per i “normali” cyberbulli.

Cortometraggio

<https://www.youtube.com/watch?v=PhvdHoSWgto>

<https://www.youtube.com/watch?v=5PH1lmlIOPs>